



COMUNE DI ARDESIO

PROVINCIA DI BERGAMO

SETTORE AMMINISTRATIVO

determinazione n. **29**

data 23.01.2024

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICESINDACO, DEGLI ASSESSORI IN BASE ALL'ART. 1, COMMI DA 583 A 587 DELLA LEGGE N. 234/2021. IMPEGNO DI SPESA.

D E T E R M I N A Z I O N E

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventitre del mese di gennaio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visini Dr. Livio

PREMESSO che il 3 e 4 ottobre 2021 si sono tenute le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale;

VISTI i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, che recitano:

"583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;*
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;*
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;*
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;*
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;*
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;*
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.*

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100

milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/09/2016, esecutiva a norma di legge, con la quale si è stabilito che:

1. di determinare, a decorrere dalla presente tornata amministrativa in € 35.139,72 il limite massimo per gli oneri relativi alle indennità e ai gettoni presenza e rimborso spese di viaggio fatto salvo un eventuale diverso pronunciamento della Corte dei Conti – Sezione Autonomie;
2. di dare atto che sono esclusi dal limite gli oneri relativi ai permessi retribuiti e agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
3. di dare atto che l'ammontare delle indennità del Sindaco, vicesindaco e degli assessori, è rimessa alle decisioni che saranno assunte dalla Giunta Comunale, nel rispetto del limite sopra individuato.

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Comunale n.108 del 24.11.2021, esecutiva a norma di legge, con la quale si è stabilito, in applicazione delle disposizioni della Legge n. 56/2014 in merito all'invarianza della spesa a fronte della rideterminazione del numero degli amministratori locali, l'indennità di funzione spettante ai membri della stessa e precisamente:

Soggetto	Indennità mensile D.M. (Euro)	% x indennità mensile fissata dal D.M.	Indennità mensile fissata (Euro) con riduzione del 10%
Sindaco	2.169,12	*****	€ 1.952,21
Vicesindaco	*****	20	€ 390,44
Assessore	*****	15	€ 292,83

DATO ATTO che il Sindaco, con nota prot. n.0008342 del 15.11.2021, ricoprendo la carica di Presidente del Parco Regionale delle Orobie Bergamasche, ha rinunciato, fino a diversa comunicazione, all'indennità mensile di funzione spettante per la carica di Sindaco;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.26 del 09.03.2022 ad oggetto "Legge di bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 - Presa d'atto rinuncia incremento Indennità del sindaco e degli amministratori comunali.”;

RILEVATO che, come stabilito dal menzionato comma 585, le indennità di funzione da corrispondere al Vicesindaco, agli Assessori ed al Presidente del Consiglio Comunale verranno adeguate all'indennità di funzione del Sindaco, come incrementata per effetto della presente determinazione, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;

CONSIDERATO che le nuove indennità, secondo la gradualità prevista dal ridetto comma 584, 1° periodo, decorrono dal 1° gennaio 2022, per espressa previsione di legge;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 5 del 5 giugno 2000 con la quale si chiarisce che l'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite dal D.M. n. 119/2000 è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione e qualora gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal D.M. n. 119/2000, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta necessariamente alla Giunta ed al Consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti;

VISTA la nota MEF-RGS - Prot. 1580 del 5 gennaio 2022 con la quale viene chiarito che gli adeguamenti percentuali in questione vanno riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza e che le risorse stanziare dal comma 586, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in esame sono coerenti con l'applicazione delle predette percentuali di adeguamento agli incrementi a regime dell'anno 2024;

RITENUTE valide le predette indicazioni del Ministero dell'Interno anche per la rideterminazione delle indennità di funzione disposta dalla Legge di Bilancio 2022, come peraltro confermato dalla recente nota dell'ANCI sull'argomento;

DATO ATTO che non risulta applicabile la riduzione del 10% delle indennità in questione, disposta dal comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005, in quanto riferita all'ammontare delle stesse, risultante all'adata del 30 settembre 2005 e neppure le maggiorazioni di cui all'art. 2 del D.M. 119/2000 in quanto espressamente riferite alle indennità di cui alla Tabella A allegata al medesimo decreto, superate di fatto dalle indennità stabilite dalla Legge n. 234/2021;

VISTO l'art. 82, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recitano:

"1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

2. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8."

CONSIDERATO che dalla nota di lettura del Senato della Repubblica del DDL Legge di Bilancio 2022 si rileva che la quantificazione del fondo statale a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in argomento, di cui al richiamato comma 587, è calcolata considerando la sola maggiore spesa quantificata secondo la gradualità di cui al ridetto comma 584, 1° periodo, e non tiene conto dell'IRAP che resta a carico dell'Ente;

CONSIDERATO che la popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale del Comune di Ardesio è pari a n. 3.344 abitanti;

PRECISATO che le indennità oggetto della presente determinazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

PRESO ATTO:

- dell'attuale composizione della Giunta Comunale, nominata con provvedimento in data 08.10.2021 prot. 0007394;
- che le indennità di funzione della G.C. in carica, come stabilito in precedenza, comporta una spesa annua di € 16.135,20= oltre all'IRAP;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.8 del 17.01.2024, resa immediatamente eseguibile, ad oggetto "RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICESINDACO, DEGLI ASSESSORI IN BASE ALL'ART. 1, COMMII DA 583 A 587 DELLA LEGGE N. 234/2021", con la quale si è stabilito di:

1° - Di rideterminare, per le motivazioni in premessa, con decorrenza 1° gennaio 2024, l'indennità di funzione mensile lorda del Sindaco nella misura prevista dal comma 583 dell'art. 1 della Legge n. 234/2022, secondo la gradualità stabilita dal 1° periodo del citato comma 584, e precisamente:

Indennità mensile lorda Presidente Regione	Parametrazione comma 583 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021		Indennità Sindaco mensile lorda anno 2021	Incremento indennità Sindaco mensile lorda			
	%	Importo mensile lordo					
13.800,00	22%	3.036,00	1.952,21	1.083,79			
anno 2024							
	Incremento mensile lordo	Nuova indennità mensile lorda	Incremento annuale lordo	IRAP 8,5% su incremento annuale	Rateo fine mandato su incremento annuale	IRAP 8,5% su rateo fine mandato	Maggiore spesa annua
	1.083,79	3.036,00	13.005,48	1.105,47	1.083,79	92,13	15.286,87

2° - Di rideterminare, per le motivazioni in premessa, in conseguenza del punto 1 e secondo la stessa gradualità, con decorrenza 1° gennaio 2024, le indennità di funzione mensile lorda da corrispondere al Vicesindaco, agli Assessori, secondo quanto stabilito dal comma 585 dell'art. 1 della Legge n. 234/2022 e con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, e precisamente:

Soggetto	Nuova indennità mensile lorda 2024(Euro)	% x indennità mensile fissata dal D.M.	Indennità mensile lorda 2024(Euro)
Sindaco	3.036,00	*****	*****
Vicesindaco	*****	20	607,20
Assessore	*****	15	455,40

3° - Di disporre che l'indennità di funzione mensile lorda sopra determinata venga dimezzata per gli amministratori che risultino lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa come da autodichiarazione da presentare obbligatoriamente all'Ente.

RITENUTO doveroso, in attuazione del citato atto deliberativo, costituire apposito impegno di spesa per l'anno in corso;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 05.10.2021 di nomina di responsabile di "posizione organizzativa" del Settore Amministrativo;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

ATTESA la propria competenza ad impegnare i capitoli di bilancio sotto riportati;

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e documenti correlati - approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 20.12.2023, resa dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.140 del 20.12.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026 ai sensi dell'art. 169, comma 3bis, del D.Lgs. n.267/2000 con assegnazione dotazioni finanziarie mediante l'individuazione delle risorse e dei capitoli assegnati a ciascun Responsabile di area;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

D E T E R M I N A

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. Di prendere atto della indennità di funzione mensile lorda da corrispondere al Vicesindaco, agli Assessori, secondo quanto stabilito dal comma 585 dell'art. 1 della Legge n. 234/2022 e con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, secondo la gradualità stabilita dal 1° periodo del citato comma 584, come rideterminata con deliberazione di G.C. n.8 del 17.01.2024, con decorrenza 1° gennaio 2024, e precisamente:

Soggetto	Nuova indennità mensile lorda 2024(Euro)	% x indennità mensile fissata dal D.M.	Indennità mensile lorda 2024(Euro)
Sindaco	3.036,00	*****	*****
Vicesindaco	*****	20	607,20
Assessore	*****	15	455,40

3. Di dare atto che, ai sensi della vigente normativa, l'indennità di funzione mensile lorda sopra determinata viene dimezzata per gli amministratori che risultino lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa come da autodichiarazione da presentare obbligatoriamente all'Ente.
4. Di dare atto che indennità di funzione mensile lorda da corrispondere al Vicesindaco, agli Assessori, come rideterminata al precedente punto 2), è la seguente:

VICESINDACO Bonetti Simone € 607,20
 ASSESSORE Zucchelli Luca € 227,70
 ASSESSORE Ongaro Debora € 227,70
 ASSESSORE Giudici Simona € 455,40

Totale mensile € 1.518,00

5. Di impegnare, quale spesa per l'indennità di funzione dei membri della Giunta Comunale, la somma di € 18.216,00=, oltre a € 1.548,36 = arr. per IRAP, con la seguente imputazione al bilancio 2024/2026, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al Dlgs. n. 118/2011:

Mis-progr	piano dei conti D.Lgs 118/2011	cap.	denominazione	esercizio anno	Importo €
01.01	1.03.02.01.001	1001/0	indennità al sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali (sindaco)	2024	18.216,00
01.01	1.02.01.01.001	1001/10	quota IRAP compensi amministratori	2024	1.548,36

6. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. Di dare atto che il Sindaco, con nota prot. n.0008342 del 15.11.2021, ricoprendo la carica di Presidente del Parco Regionale delle Orobie Bergamasche, ha rinunciato, fino a diversa comunicazione, all'indennità mensile di funzione spettante per la carica di Sindaco;
8. Di dare atto che:
 - per le motivazioni in premessa, la spesa di cui al punto 6 è finanziata, per la quota di maggiore indennità annua spettante agli Amministratori comunali, con il contributo statale di cui al menzionato comma 586 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021 che verrà iscritto nel Bilancio di Previsione 2024/2026 con imputazione al codice di bilancio E.2.01.01.01.001 (importo del contributo è quantificato previsionalmente in € 21.595,00=/annuo);
 - resta escluso dal contributo statale di cui sopra l'IRAP che resta a carico dell'Ente e che verrà finanziata con risorse proprie.
9. Di dare atto che il RUP della presente procedura è il sottoscritto;
10. Di disporre la pubblicazione sul sito internet comunale ai sensi del Dlgs n. 33/2013;
11. Di dare atto che il sottoscritto responsabile, relativamente al presente procedimento, non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;
12. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visini Dr. Livio

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 151, COMMA 4 E ARTICOLO 153, COMMA 5 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente spesa con imputazione al/ai capitolo/i di cui sopra

Lì **23.01.2024**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Franchina rag. Maria Angela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata in elenco all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Ardesio, lì 31.01.2024

IL RESP. UFFICIO SEGRETERIA
Visini Dr. Livio